



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: Fallimento -  
Azione di responsabilità -  
Amministratore - Scelte  
gestorie - Discrezionalità

Composta da

Francesco Antonio Genovese - Presidente -  
Marco Vannucci - Consigliere -  
Andrea Zuliani - Consigliere -  
Andrea Fidanzia - Consigliere -  
Paolo Catalozzi - Consigliere Rel. -

R.G.N. 28552/2016

Cron.

CC - 01/12/2022

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28552/2016 R.G. proposto da

Fallimento della (omissis) s.r.l., in persona del curatore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (omissis), sito in (omissis)

- *ricorrente* -

contro

(omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio (omissis), sito in (omissis)

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1761/2016, depositata il 29 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Paolo Catalozzi;

### RILEVATO CHE:

- il Fallimento (omissis) s.r.l. propone ricorso per cassazione



avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 29 luglio 2016, che, in accoglimento dell'appello di (omissis) , ha respinto la domanda per la condanna di quest'ultimo, quale amministratore di fatto della società *in bonis*, ex art. 146 legge fall.;

- la Corte di appello ha dato atto che a fondamento dell'azione di responsabilità esercitata la curatela fallimentare aveva allegato il compimento di atti di *mala gestio* da parte del predetto (omissis) , nella riferita qualità, nonché di (omissis) , legale rappresentante della società fallita, individuati nell'ingiustificata riduzione del capitale sociale, con rimborso ai soci del capitale esuberante, nella restituzione allo (omissis) di finanziamenti e, più in generale, nel depauperamento della società mediante compensazione del proprio debito nei confronti della fornitrice (omissis) s.n.c., contratto per acquisto di merci in grande quantità e a prezzi superiori a quelli di mercato, con crediti derivanti dall'esecuzione di pagamento in adempimento di debiti di quest'ultima verso dipendenti e fornitori;
- ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda della curatela condannando solidalmente i convenuti al pagamento della somma di euro 384.363,35, oltre interessi legali;
- ha, quindi, accolto il gravame proposto dal solo (omissis) , evidenziando l'insindacabilità delle operazioni di acquisto delle merci dalla fornitrice (omissis) s.n.c., nel rispetto del principio della *business judgement rule*, e, quanto alle compensazioni operate, l'assenza di un danno per la società;
- ha ritenuto, del pari, insindacabile, nel rispetto del principio della *business judgement rule*, la contestata riduzione del capitale, in relazione alla quale, peraltro, ha rilevato l'assenza di prova dell'effettivo rimborso del capitale esuberante;
- il ricorso è affidato a cinque motivi;
- resiste con controricorso (omissis) ;
- le parti costituite depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod.



proc. civ.;

**CONSIDERATO CHE:**

- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ. e 146 legge fall., per aver la sentenza impugnata ritenuto che il pagamento di debiti del fornitore, con compensazione del relativo credito restitutorio con il debito assunto verso questi con l'acquisto di merce in *stock*, venduta poi a prezzi non remunerativi, non costituisse una violazione dei modelli di corretto comportamento gestionale;
- evidenzia, sul punto, che l'acquisto della merce era stato effettuato per grandi quantità e senza aver previamente raccolto richieste da parte dei clienti e si risolveva, sotto il profilo contabile, in un'anticipazione a terzi;
- con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2392, 2393, 2394 e 2697 cod. civ. e 146 legge fall., per aver la Corte di appello ritenuto che il pregiudizio derivante dalla vendita di merce a prezzo inferiore a quello di costo non fosse risarcibile, in quanto rientrante nella *business judgement rule*, benché verificatosi per effetto della inosservanza degli obblighi di diligenza gravanti sull'amministratore;
- con il terzo motivo si duole della violazione o falsa applicazione dei medesimi articoli di legge, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che la riduzione del capitale sociale, in una con il rimborso del capitale e la restituzione dei finanziamenti, non costituisse una violazione di tali obblighi;
- con il quarto motivo lamenta, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'immotivata inosservanza delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sul punto dell'avvenuta restituzione del capitale a seguito sua riduzione, ritenuta non dimostrata dalla Corte di appello;
- con l'ultimo motivo critica la decisione impugnata, con riferimento



all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la violazione degli artt. 111 Cost., 113 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per aver contraddittoriamente sostenuto che i pagamenti effettuati dalla società per conto della fornitrice (omissis) s.n.c. fossero inferiori ai debiti dalla stessa assunti verso quest'ultima per acquisto delle merci, benché nell'esplicitazione della relativa argomentazione avesse indicato dati contabili che smentivano tale conclusione;

- quest'ultimo motivo, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, è infondato;

- la Corte di appello ha ritenuto che la modalità utilizzata dalla (omissis) s.r.l. *in bonis* per estinguere i debiti assunti verso la (omissis)

s.n.c. per l'acquisto di merci, consistente nel pagamento dei creditori di quest'ultima e nella conseguente compensazione dei relativi importi con i debiti consistenti nei corrispettivi per le forniture acquistate, non aveva determinato alcun danno per la società;

- ha motivato tale conclusione con la constatazione che l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dalla (omissis) s.r.l. nell'interesse della (omissis) s.n.c. era inferiore all'importo complessivo dei debiti dalla stessa assunti per l'acquisto delle merci;

- parte ricorrente rileva che nello sviluppare e chiarire in modo analitico la sua decisione il giudice di merito avrebbe indicato dati numerici che smentirebbero siffatta conclusione;

- ciò posto, si osserva che la lettura della sentenza impugnata consente di individuare compiutamente l'*iter* argomentativo seguito – così come sinteticamente riferito – e che eventuali passaggi non del tutto chiari della motivazione relativi alle poste, e ai relativi importi, prese in considerazione ai fini della ricostruzione dei rapporti di dare avere tra la (omissis) s.r.l. e la (omissis) s.n.c. non sono tali da dare luogo al denunciato «irriducibile contrasto tra le affermazioni contenute in motivazione», risolvendosi, al più, in *deficit* di completezza motivazionale non più sindacabili con ricorso per cassazione a seguito



della riforma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053);

- il primo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato;
- nella parte in cui contesta, con riferimento ai rapporti con la (omissis) s.n.c. e alle modalità di pagamento dei debiti assunti con l'acquisto delle merci, la mancata rilevazione della contrarietà del comportamento degli amministratori della (omissis) s.r.l. ai doveri imposti dalla legge, la doglianza non coglie la *ratio decidendi*, la quale, lungi dall'affermare la correttezza della condotta contestata all'organo gestorio, ha ritenuto che la stessa non fosse stata produttiva di alcun danno, disattendendo per tale motivo l'azione di responsabilità esercitata al riguardo;
- in ordine, poi, ai quantitativi di merce acquistata per la rivendita e al fatto che gli stessi non fossero stati preceduti dalla raccolta di ordini di vendita, si osserva che, come rilevato dalla Corte di appello, si tratta di scelte gestionali insindacabili, in applicazione della *business judgement rule* (su cui cfr. Cass. 22 giugno 2020, n. 12108; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470), non venendo in rilievo profili di irragionevolezza delle stesse e non potendo ritenersi che l'esercizio della diligenza esigibile richieda che gli acquisti dal fornitore siano preceduti dalla raccolta dei singoli ordini dai futuri acquirenti, a meno che non ricorrano elementi tali – nel caso in esame, non puntualmente dedotti – da imporre l'adozione della specifica misura cautelativa della raccolta preventiva dell'ordine da parte del futuro acquirente;
- il secondo motivo è infondato;
- la Corte di appello ha escluso che la vendita delle merci acquistate ad un prezzo inferiore a quello sperato e/o a quello risultante dall'applicazione di una percentuale di ricarica normalmente praticata costituisca una condotta di *mala gestio*, evidenziando che il cattivo esito di un affare poteva ricondursi a una pluralità di fattori non



imputabili all'imprenditore;

- siffatta statuizione appare immune dai vizi prospettati, dovendosi anche in questo caso convenire con il giudice di merito che la condotta contestata all'ex amministratore di fatto rientrasse nell'ambito delle scelte gestionali rimesse alla sua discrezionalità e, in quanto tali, insindacabili nel merito in applicazione della *business judgement rule*, difettando l'allegazione di elementi da cui poter desumere l'irragionevolezza dell'operato;

- il terzo motivo è inammissibile;

- sostiene il ricorrente che alla data della delibera della riduzione del capitale sociale – da lire 500 mln. a lire 190 mln. con contestuale trasformazione della società da società per azioni in società a responsabilità limitata – assunta sul fondamento dell'esuberanza dello stesso, la società presentava perdite di esercizio, indicate in lire 347.984.459;

- omette, tuttavia, di indicare se e in quale sede ha allegato tale circostanza di fatto, ritenuta rilevante ai fini dell'integrazione della dedotta fattispecie, non consentendo a questa Corte di valutare la corretta sussunzione del fatto concreto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (cfr. Cass. 24 luglio 2014, n. 16872; Cass. 28 luglio 2005, n. 15910);

- anche il quarto motivo è inammissibile;

- la doglianza muove dall'assunto che la consulenza tecnica avrebbe concluso nel senso dell'accertamento della restituzione del capitale esuberante;

- sul punto, tuttavia, la Corte di appello ha rilevato che la consulenza aveva dato atto che, pur non trovandosi riscontro nelle scritture contabili di elementi che confutino l'avvenuta restituzione di denaro in esecuzione della delibera di riduzione del capitale esuberante, ciò non escludeva che potevano sorgere dubbi sull'effettività della restituzione in ragione dell'inattendibilità delle medesime scritture contabili;



- il giudice di merito, dunque, ha scelto una delle ipotesi ricostruttive da questi indicate in via alternativa, per cui non risponde al vero l'allegazione della ricorrente in ordine alla inosservanza da parte del giudice di appello delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio;
- pertanto, per le esposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
- le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 1° dicembre 2022.

Il Presidente

